



LEGA PRO

COMUNICATO N. 42/DIV – 2 DICEMBRE 2025

42/212

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 28, 29 E 30 NOVEMBRE E DEL 1 DICEMBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 28, 29 e 30 Novembre e il 1 Dicembre 2025

16^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALCIONE MILANO
CITTADELLA
L.R. VICENZA
LUMEZZANE
OSPITALETTO FRANCIACORTA
PERGOLETTESI
RENATE
TRiestina

TRENTO
UNION BRESCIA
LECCO
NOVARA
VIRTUS VERONA
ALBINOLEFFE
ARZIGNANO VALCHIAMPO
PRO PATRIA

2-0
1-1
1-0
1-1
1-1
0-0
1-2
2-1

GIRONE B

AREZZO	SAMBENEDETTESE	1-0
CAMPOBASSO	PIANESE	1-1
FORLÌ	BRA	1-1
GUBBIO	LIVORNO	0-0
JUVENTUS NEXT GEN	PERUGIA	1-0
PINETO	RAVENNA	0-3
PONTEDERA	CARPI	0-1
TERNANA	GUIDONIA MONTECELIO	1-2
VIS PESARO	ASCOLI	1-1
RIPOSA: TORRES		

GIRONE C

AZ PICERNO
BENEVENTO
CROTONE
FOGGIA
LATINA
POTENZA
TEAM ALTAMURA
TRAPANI

CATANIA
SALERNITANA
GIUGLIANO
COSENZA
AUDACE CERIGNOLA
CASARANO
SORRENTO
MONOPOLI

0-1
5-1
1-0
2-1
0-2
3-1
1-2
1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silano Torrini, nelle sedute del 1 e 2 Dicembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



GARE DEL 28, 29 E 30 NOVEMBRE E DEL 1 DICEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo Sostituto,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CITTADELLA, CROTONE, LECCO, L.R. VICENZA, POTENZA, SALERNITANA e SORRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere:

1. lanciato, al 5° minuto del primo tempo, tre fumogeni sul terreno di gioco (precisamente due all'interno dell'area di rigore e uno sulla linea di fondo) provocando la bruciatura del manto erboso e rendendo necessario l'intervenuto dei Vigili del Fuoco per consentirne la relativa rimozione e costringendo l'Arbitro ad interrompere la gara per circa 1 minuto;

2. danneggiato parti dei servizi igienici del Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.- documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 800,00

TRENTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Est Ospiti, intonato, al 90° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti di dei tifosi avversari, ripetuto per cinque volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la

particolare odiosità della condotta e considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

AREZZO per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, per circa due minuti, uno striscione non autorizzato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver divelto un seggiolino posto nel Settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TRIESTINA per avere, i suoi sostenitori (circa l'80%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 21° minuto del primo tempo e al 20° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in entrambe le circostanze, per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **6 GENNAIO 2026**

MENGA MICHELE

(VIS PESARO)

in quanto, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, proferiva diversi insulti e pesanti offese nei confronti dell'Arbitro (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all'Arbitro, r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GALLO FABIO

(L.R. VICENZA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BERTOTTO VALERIO
QUARESMINI ANDREA

(AZ PICERNO)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

SCIOTTA CIRO (FOGGIA)
si alzava dalla panchina aggiuntiva per protestare nei confronti della Quaterna Arbitrale (panchina aggiuntiva).

CIFERNI GIUSEPPE (PINETO)
per aver protestato veementemente proferendo una frase irriguardosa nei confronti dell'Arbitro (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

DI SANTO GIUSEPPE (CAMPOBASSO)
perché protestava vivacemente nei confronti di una decisione arbitrale (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LADINETTI RICCARDO (PONTEVEDRA)
perché, al termine della gara, rincorreva un calciatore avversario prendendolo per il collo stringendo e spintonandolo (r. IV Ufficiale).

MACHIN DICOMBO JOSE (VIS PESARO)
perché, rimaneva in piedi durante tutta la durata della revisione FVS protestando a gran voce sia nei confronti dell'Arbitro che nei confronti dei componenti della panchina avversaria; al termine della revisione, si avvicinava a pochi metri dall'Arbitro continuando a protestare in maniera plateale. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione ritardava l'uscita dal recinto di gioco (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 1, calciatore di riserva).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PANELLI TOMMASO (CARPI)
perché, al termine della gara, in reazione alla condotta violenta di un calciatore avversario, lo afferrava per il collo spintonandolo (r. IV Ufficiale).

BAGATTI NICCOLO (PRO PATRIA)
per grave fallo di gioco in quanto, in azione di gioco, colpiva l'avversario con i tacchetti al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LIA DAMIANO BIAGIO (BRA)
per grave fallo di gioco.

CANNAVARO ADRIAN (NOVARA)
per aver commesso fallo su un avversario impedendo una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TOSI FILIPPO (SAMBENEDETTESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARIOLATO FABIO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
ESPOSITO EMMANUELE	(AZ PICERNO)
PAPINI FEDERICO	(CAMPOBASSO)
DI TACCHIO FRANCESCO	(CATANIA)
BUTTARO ALESSIO	(FOGGIA)
SAPORETTI LORENZO	(FORLÌ)
RICCARDI ALESSIO	(LATINA)
SILVESTRI LUIGI	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUNETTA GABRIEL ANTONIO	(CATANIA)
D'ORAZIO TOMMASO	(COSENZA)
MARCHESI FEDERICO	(LIVORNO)
MOTTA MATTEO	(LUMEZZANE)
BELLINI LEONARDO	(PIANESE)
NEBULOSO GIULIO	(PINETO)
DIMARCO CHRISTIAN	(PRO PATRIA)
FLORIO MATTIA	(TEAM ALTAMURA)
MAFFEI MATTIA	(TRENTO)
TRIACCA DANIELE	(TRENTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ROSSINI MATTEO	(CARPI)
LOGOLUSO GAETANO	(CASARANO)
D'AMICO FELICE	(FOGGIA)
CALABRESE BERNARDO	(LATINA)
HAMLILI ZACCARIA	(LIVORNO)
ERCOLANI LUCA	(PIANESE)
AURILETTO SIMONE	(RENATE)
TOURE MOUSSA	(SAMBENEDETTESE)
CECCACCI MIRCO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

POTOP SIMONE	(ALBINOLEFFE)
RENAULT GUILLAUME PHILI	(ALCIONE MILANO)
PERROTTA FRANCESCO SIMON	(AREZZO)
COPPOLA ALESSANDRO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
LAKTI ERALD	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
DE SANTIS EROS	(BRA)

SINANI ISMET	(BRA)
CELESIA CHRISTIAN	(CAMPOBASSO)
ROSETTI MANUEL	(CARPI)
GYAMFI BRIGHT	(CASARANO)
ZANABONI EMANUELE ALESSA	(CASARANO)
GATTI RICCARDO	(CITTADELLA)
KOUAN OULAI CHRISTIAN	(COSENZA)
CRISTINI ANDREA	(GUIDONIA MONTECELIO)
CUOMO GIUSEPPE	(L.R. VICENZA)
BATTISTINI MATTEO	(LECCO)
MALLAMO ANDREA	(LECCO)
ROCCA MICHELE	(LUMEZZANE)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
CORTI NICCOLO	(PERGOLETTESE)
LOMBARDI LUCA	(PINETO)
IANESI SIMONE	(PONTEDERA)
NOVELLA MATTIA	(POTENZA)
ROSSETTI MATTEO	(RAVENNA)
SPINI CRISTIAN	(RAVENNA)
ANELLI NICOLA	(RENATE)
CUCCURULLO MARCO	(SORRENTO)
VALLOCCHIA ANDREA	(TERNANA)
CAPPELLETTI DANIEL	(TRENTO)
JONSSON KRISTOFER	(TRIESTINA)
PASINI NICOLA	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

GAMBALE DIEGO	(AUDACE CERIGNOLA)
MANCONI JACOPO	(BENEVENTO)
ALLEGRETTO ANDREA	(CATANIA)
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL	(CATANIA)
GROPPELLI FILIPPO	(CROTONE)
MORELLI GABRIELE	(FOGGIA)
OLIVEIRA PRADO ISAAC	(GIUGLIANO)
PARODI GIULIO	(LATINA)
CACCAVO LUIGI	(LUMEZZANE)
ANGILERI ANTONY	(MONOPOLI)
D'ALESSIO LEONARDO	(NOVARA)
DONADIO CHRISTIAN	(NOVARA)
KHAILOTI OMAR	(NOVARA)
POSSENTI MARCELLO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
SINN LUKAS	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
CHESTI FRANCESCO	(PIANESE)
FILIPPIS EMILIANO	(PIANESE)
SCARINGI MATTIA	(RAVENNA)
RIVIERA CORRADO	(RENATE)
FERRARI FRANCO	(SALERNITANA)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA	(TRAPANI)
MARCOLINI DIEGO	(TRAPANI)
PIRELLO ROBERTO	(TRAPANI)
BENEDETTI GIACOMO	(TRENTO)
VEZZONI FRANCO ORLANDO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

IACCARINO GENNARO	(AREZZO)
MANFRIN FILIPPO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CORRADINI GIOVANNI	(ASCOLI)
GUIEBRE ABDOL RAZAK	(ASCOLI)
GASBARRO ANDREA	(AUDACE CERIGNOLA)
RENZETTI DAVIDE	(BRA)
ARMINI NICOLO	(CAMPOBASSO)
PERUCCHINI FILIPPO	(FOGGIA)
BALDE BALDE IBOURAHIMA	(GIUGLIANO)
IMPROTA RICCARDO	(GIUGLIANO)
DI BITONTO ALESSANDRO	(GUBBIO)
DI MASSIMO ALESSIO	(GUBBIO)
LOVISA NOAH JEAN LOUIS	(LECCO)
ROMANI LORENZO	(LECCO)
DI CARMINE SAMUEL	(LIVORNO)
CERRETTI CRISTIAN	(PONTEDERA)
SCHIMMENTI EMANUELE	(POTENZA)
RUIZ GIRALDO PASQUALE	(RENATE)
CULTRARO GIOVANNI	(SAMBENEDETTESE)
TOURE NOUHAN	(SAMBENEDETTESE)
GIRON MAXIME FRANCOIS	(TRAPANI)
SORENSEN FREDERIK	(UNION BRESCIA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Avv. Cosimo Taiuti

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 2 Dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani